



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 47 del 31/03/2011

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BRINDISI

Valutazione impatto ambientale Ditta Montanaro.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DETERMINA

“..... omissis.....”

- di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale per la richiesta di innalzamento del limite di cui alla Determina Dirigenziale n. 1220 del 30.07.09, da 50 tonnellate al giorno di rifiuti da avviare a recupero fino a un massimo di 640 tonnellate al giorno, fermi restando i limiti quantitativi annui di rifiuti da recuperare pari a 18.250 ton., presentata dalla ditta Montanaro Vincenzo - con sede legale in Mesagne (BR) in viale Indipendenza civ. 79 - per lo stabilimento di recupero di rifiuti inerti sito in via Murri, zona P.I.P. Mesagne, con le prescrizioni di seguito elencate:
  1. il proponente non dovrà in nessun caso superare il limite massimo di 640 tonnellate al giorno di rifiuti da avviare a recupero. Restano invariati i quantitativi annui di rifiuti da recuperare pari a 18.250 tonnellate e 1.000 tonnellate come quantità massima per la messa in riserva, come stabilito dall'autorizzazione di cui alla D.D. n. 1220 del 30.07.09;
  2. il proponente dovrà rispettare i seguenti valori limite di emissione: 5 mg/Nm<sup>3</sup> per le emissioni diffuse di Polveri Totali, da misurarsi in prossimità dell'impianto di frantumazione dei materiali;
  3. il proponente dovrà sospendere l'attività nel caso in cui vengano superati i limiti di emissione prescritti e dare immediata comunicazione al Servizio Ecologia della Provincia e all'ARPA Brindisi;
  4. il proponente dovrà eseguire le analisi delle polveri totali in autocontrollo e con cadenza annuale, affidando la misurazione ad un laboratorio certificato o ad un professionista abilitato. Le misurazioni dovranno essere eseguite tramite metodi normati o validati e fornendo nel rapporto di prova una stima dell'incertezza di misura associata e la rilevazione delle condizioni meteorologiche al momento del campionamento; i rapporti di prova dovranno essere conservati in originale e trasmessi in copia alla Provincia di Brindisi, ARPA Puglia DAP Brindisi, ASL BR/1 e Comune di Mesagne;
  5. il proponente dovrà provvedere alla umidificazione dei cumuli di materiale inerte polverulento tramite idoneo impianto di nebulizzazione, che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza; dovrà predisporre il trasporto dei materiali con autocarri dotati di vasca a sponde alte e telone di copertura; dovrà prevedere per i mezzi in ingresso all'impianto accorgimenti adeguati a contenere le emissioni diffuse durante la movimentazione degli inerti, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico e il mantenimento, possibilmente in modo automatico, di un'adeguata altezza di caduta. I cumuli di

- materiale recuperato dovranno essere coperti con teli per ridurre la diffusione delle polveri;
6. il proponente dovrà conferire le acque di dilavamento dei piazzali dell'area di messa in riserva e lavorazione dei rifiuti, se eccedenti il riutilizzo (bagnatura dei cumuli), presso impianti autorizzati. Qualora si preveda lo scarico delle stesse, il trattamento e il recapito finale dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Piano Direttore e nel Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, e per lo scarico finale dovrà essere acquisita preventivamente la prescritta autorizzazione;
  7. il proponente dovrà sospendere in giornate particolarmente ventose ogni attività di frantumazione e recupero;
  8. nelle more dell'entrata a regime del SISTRI, la gestione dei rifiuti dovrà avvenire con il doppio regime documentale ovvero nel rispetto degli obblighi istituiti attraverso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' art. 16 del Decreto Legislativo n. 205 del 3.12.2010 e contemporaneamente con l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione degli stessi ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
  9. in uscita all'impianto, ove necessario, si dovrà procedere alla pulizia dei pneumatici degli automezzi, in modo tale da annullare l'effetto della cosiddetta "imbiancatura stradale", dovuta al deposito delle terre che porta, oltre all'innalzamento delle polveri, anche il danneggiamento delle pavimentazioni stradali;
  10. le diverse aree funzionali (conferimento, messa in riserva, stoccaggio) dovranno essere identificate da apposita cartellonistica;
  11. il proponente deve rispettare i limiti di legge per quanto riguarda l'inquinamento acustico;
  12. alla dismissione dell'impianto il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione/ripristino ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo.

- il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti;

- il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili, in quanto la sua pubblicazione ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L.R. n.11/2001 sul BURP è a titolo gratuito;

- la Valutazione di Impatto Ambientale ha validità di anni 5, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006;

- di notificare il presente provvedimento al Comune di Mesagne;

- di provvedere alla pubblicazione, per estratto, ai sensi della predetta norma, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- ai sensi dell'art. 3 comma IV della L. 241/1990, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Puglia entro sessanta (60) giorni nei modi previsti dagli artt. 2 ss della L. n. 1034 del 06.12.1971 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Pasquale Epifani

---